



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 12/01/2026

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Il Credito di imposta accise sul carburante (c.d. "caro petrolio") per le imprese di autotrasporto merci: domanda trimestrale



Da gennaio 2026 vi sono *nuovi indirizzi Pec* delle Agenzia doganali di competenza a cui inviare le istanze trimestrali



Divieto di compensazione del credito accise in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti superiori a 50.000 euro



Ascolta registrazione audio-video su:

<https://www.youtube.com/shorts/vU76-DaKmJk>

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Spett.le Cliente,

con la presente circolare ricordiamo che le **imprese di autotrasporto merci c/terzi** possono godere di un **beneficio fiscale (credito di imposta c.d. "caro petrolio")** connesso con gli **acquisti di carburante per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate aventi categoria ecologica Euro 5 o superiore.**

Il beneficio **non spetta** per il consumo di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore, oppure dai veicoli di massa complessiva inferiore a 7,5 t.

Misura del Beneficio – Trimestri 2026

Per i consumi effettuati nei trimestri 2026, l'importo del credito di imposta sarà determinato secondo le disposizioni normative vigenti, comunicato mensilmente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e disponibile sul sito istituzionale.

Parametro di Consumo

Si evidenzia che dal 2020, per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile, deve essere rispettato il parametro pari a **1 litro di gasolio consumato da ciascun veicolo per ogni chilometro percorso.**

Soggetti Beneficiari

L'agevolazione spetta ai soggetti esercenti le seguenti attività (con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t):

- *persone fisiche/giuridiche iscritte nell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;*

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

- persone fisiche/giuridiche *munita della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio* e iscritte nell'apposito Elenco;
- *imprese stabilite in altri Stati UE*, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Forme di Possesso o Detenzione del Veicolo

Gli autotrasportatori di merci per conto terzi possono utilizzare i veicoli a titolo di:

- proprietà;
- locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- usufrutto;
- comodato d'uso registrato;
- locazione senza conducente;
- noleggio a freddo registrato.

Comodato d'uso del Veicolo

Per fruire del beneficio "caro petrolio", vige l'obbligo di stipulare il **contratto in forma scritta**, di registrarlo e di esibire copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Nolo a Freddo

Nel c.d. "nolo a freddo" (fattispecie diversa e distinta dalla locazione senza conducente, anche se funzionalmente riconducibile ad essa), l'attività di trasporto merci viene svolta

mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti.

In tal caso, il riconoscimento del rimborso d'accisa può avere luogo a favore del *reale utilizzatore dell'autoveicolo, a condizione che:*

- *sia garantita l'esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo;*
- *il contratto sia redatto in forma scritta e debitamente registrato, riportando oltre al noleggiante e al noleggiatore, la data e la durata del contratto nonché i dati identificativi del veicolo;*
- *entrambe le imprese siano iscritte all'Albo autotrasportatori di cose per conto terzi;*
- *si configuri l'utilizzo esclusivo del veicolo nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione, come risulti in modo inequivoco dal contratto.*

Sub-locazione/Sub-comodato – Chiarimenti Normativi

Si chiarisce che non si configura sublocazione vietata nel seguente caso:

- il veicolo, acquisito in leasing da un autotrasportatore per conto terzi, sia concesso in uso da quest'ultimo ad un altro esercente l'attività di trasporto per conto terzi, qualora:
 - i due soggetti siano entrambi iscritti all'Albo;
 - la società di leasing risulti estranea al contratto di locazione tra i due e sia solo legata da un precedente rapporto negoziale con il soggetto che concede in uso il mezzo (e il contratto di leasing autorizzi alla sublocazione).



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Termini di Presentazione della Domanda

Per il riconoscimento del credito di imposta spettante, i soggetti interessati sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Dogane apposita domanda entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Termine Non Perentorio e Decadenza Biennale

Si precisa che il termine di presentazione della domanda **"non è perentorio"**, ossia è possibile presentare la domanda anche successivamente, ma comunque entro il **termine decadenziale di 2 anni** dal giorno in cui sarebbe stato possibile presentare la domanda (ex art. 14, comma 2, D.lgs. 504/95).

Tuttavia, **prima si presenta la domanda all'Agenzia doganale, prima decorrono i 60 giorni di "silenzio assenso"** per procedere alla compensazione del suddetto credito di imposta.

Calendario 2026 - Scadenze Ordinarie e decadenziali

Trimestre	Periodo Consumi	Termine Ordinario di Presentazione	Limite Decadenziale Biennale
I	1° gen - 31 mar 2026	30 aprile 2026	31 dicembre 2027
II	1° apr - 30 giu 2026	31 luglio 2026	31 marzo 2028
III	1° lug - 30 set 2026	31 ottobre 2026	30 giugno 2028
IV	1° ott - 31 dic 2026	31 gennaio 2027	30 settembre 2028

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Indicazione dei Chilometri nella Domanda

Con riferimento all'indicazione dei km percorsi, si precisa che vanno indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre di riferimento (così come risultanti dal cronotachigrafo del veicolo), calcolati come:

$$\text{km} = \text{valore contachilometri a fine trimestre} - \text{valore contachilometri a fine trimestre precedente}$$

Per i "mezzi speciali", in luogo della percorrenza, vanno riportate le ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di riferimento, registrate dal contatore di cui è dotato l'impianto. Qualora il mezzo sia sprovvisto del contatore, è necessario darne immediata comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di utilizzare un sistema di rilevazione anche indiretto dei consumi fino all'installazione del contatore, così calcolate:

$$\text{ore} = \text{ore registrate dal contatore a fine trimestre} - \text{ore registrate a fine trimestre precedente}$$

Modalità di Utilizzo del Credito di Imposta

Il credito di imposta:

- *può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo "6740") oppure richiesto a rimborso;*
- *può essere utilizzato in compensazione senza considerare il limite di 250.000 euro;*
- *non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto va richiesto a rimborso presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Dogane entro il successivo 30 giugno;*

- quanto utilizzato in compensazione nonché il credito residuo devono essere *evidenziati nell'apposita Sezione del quadro RU del modello REDDITI*;
- *non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.*

Canali di Invio delle Istanze – Modalità Operative 2026

A partire dal **primo trimestre 2026**, l'invio all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della istanza di rimborso accise tramite **PEC** è la **modalità principale e ordinaria** di presentazione.

Sono previste tre modalità di invio:

<u>Modalità di Invio</u>	<u>Chi Può Usarla</u>	<u>Cosa si Allega</u>
E.D.I.	Abilitati al Servizio Telematico Doganale	File telematici ADM
PEC	Chi non usa E.D.I. (modalità ordinaria)	File ".dic" della dichiarazione + documentazione
Cartaceo + supporto dati	Solo se impossibilitati a E.D.I. e PEC	Modulo firmato + dati su supporto (residuale)

La trasmissione in cartaceo (accompagnata da supporto informatico come CD, DVD o pen drive USB) è da considerarsi residuale, riservata solo a chi non dispone di PEC o non può utilizzarla per impossibilità tecniche documentate.

Creazione del File .dic

Per creare correttamente il file .dic relativo alla domanda di rimborso accise, è necessario utilizzare trimestralmente il software ufficiale messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per ciascun trimestre.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Avvertenze sulla Compilazione

- Il file **.dic** è **strettamente legato** ai dati compilati tramite il software ADM; la compilazione manuale non è ammessa;
- È **necessario effettuare il download del software aggiornato ogni trimestre** per compilare e inviare correttamente la dichiarazione di rimborso accise, perché:
 - Il software ADM viene **aggiornato trimestralmente** con istruzioni puntuali in base ai requisiti normativi del periodo;
 - Ogni trimestre viene pubblicata una **versione specifica del software**, valida solo per quel periodo e con le relative istruzioni aggiornate;
 - **Non è possibile usare la versione di un trimestre per periodi successivi o precedenti**: va sempre scaricata la nuova versione dal sito ADM per ciascun trimestre di rimborso.

Documentazione da Allegare alla PEC

In caso di invio via PEC della domanda di rimborso accise, è obbligatorio allegare tutta la consueta documentazione quale, ad esempio:

- Copia della dichiarazione firmata sia digitalmente sia in firma autografa del rappresentante legale (è consigliabile allegare entrambi i file con le due versioni di firma);
- Documenti attestanti il consumo e afferenti ai veicoli interessati (fatture del gasolio, carte di circolazione dei mezzi con revisione aggiornata, contratti di leasing, di noleggio, di comodato, ecc.);
- Autocertificazioni e eventuali prospetti riepilogativi della situazione trimestrale;
- Tutta la documentazione deve essere in formato PDF.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

L'invio via PEC sostituisce quindi la consegna fisica, ma la documentazione deve essere la stessa, completa e correttamente firmata, in un unico invio alla PEC dell'ufficio doganale competente.



Nuovi Indirizzi PEC degli Uffici Doganali - 2026

A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono operativi i **nuovi indirizzi PEC degli Uffici delle Dogane** (UADM – Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) a cui inviare trimestralmente le istanze di rimborso di accise.

Gli indirizzi seguono il formato standardizzato: **uadm.[regione][n]@adm.gov.it**

Si allega alla presente il file Excel aggiornato "PEC-DOGANE-INVIO-ACCISE.xlsx" contenente l'elenco completo dei nuovi indirizzi PEC e dei numeri telefonici di contatto per ogni UADM territoriale, organizzato per regione e provincia.

Identificazione dell'Ufficio Competente

Per identificare l'Ufficio doganale territorialmente competente, fare riferimento:

- alla **sede legale dell'impresa;**
- al **luogo di stazionamento prevalente** dei veicoli;
- alla **provincia di iscrizione** nell'Albo degli autotrasportatori.

Nel caso di dubbi, è possibile contattare il numero telefonico indicato nella tabella PEC oppure consultare il sito ufficiale www.adm.gov.it.



Divieto di compensazione dei crediti d'imposta in caso di debiti iscritti a ruolo scaduti superiori a € 50.000

La Legge di bilancio 2024 aveva introdotto, con il comma 49-quinquies dell'art. 37 del DL n. 233/2006, il divieto di compensazione orizzontale dei crediti tributari (anche di natura agevolativa quali ad esempio il credito di imposta accisa sul carburante) quando risultano iscrizioni a ruolo scadute (ossia debiti iscritti a ruolo scaduti) di importo complessivo superiore a 100.000 euro.

Con la Legge di bilancio 2026, la soglia dei debiti iscritti a ruolo scaduti è stata ulteriormente ridotta da 100.000 a 50.000 euro.

Decorrenza: poiché la norma non indica una data specifica e non prevede un provvedimento attuativo, si ritiene che il nuovo limite si applichi alle compensazioni eseguite (tramite modello F24) dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026.

Quindi, **in caso di debiti iscritti a ruolo scaduti superiori a € 50.000 opera un divieto di compensazione dei crediti d'imposta (anche di natura agevolativa quali ad esempio il credito di imposta accisa sul carburante), a decorrere dalle compensazioni effettuate dal 1/01/2026.**



Si ritiene opportuno che ciascun contribuente, in presenza di somme a ruolo, verifichi preventivamente l'estratto dei ruoli aggiornato e quindi la presenza di eventuali debiti a ruolo scaduti prima dell'invio dei modelli F24 in compensazione dei crediti di imposta (anche agevolativa, quale il credito accise sul carburante).

Conclusioni

Il beneficio fiscale del "credito di imposta accise sul carburante" rappresenta un'importante agevolazione per il settore dell'autotrasporto merci. Il rispetto dei termini, la corretta compilazione



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

C o n s u l e n z a c o n t a b i l e , f i s c a l e , s o c i e t a r i a e d e l l a v o r o

della documentazione e l'invio tempestivo dell'istanza all'Ufficio doganale competente sono elementi fondamentali per il riconoscimento del credito e per la successiva utilizzazione in compensazione (nel rispetto delle norme vigenti in materia).

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento e per eventuali incarichi di assistenza nella preparazione e trasmissione delle istanze trimestrali.

IMP. E' possibile ascoltare, in sintesi, anche una registrazione audio video di questa circolare informativa su: <https://www.youtube.com/shorts/vU76-DaKmJk>

Cordiali saluti

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it